MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Disposizioni in materia di cassa integrazione

I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati.

Versione in vigore dal 30 settembre 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-occupazione-1992/art-2-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it